



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0142/CSA-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0221/CSA/2023-2024

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Maurizio Greco - Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo numero 0221/CSA/2023-2024, proposto dal sig. Marco Giannitti in data 10.02.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 06.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.02.2024, l'Avv. Michele Messina e udito l'Avv. Paolo Rodella per il reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

Il sig. Marco Giannitti ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione a tutto il 27 febbraio 2024 e l'ammenda di € 3.000,00 inflittagli dal giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 06 Febbraio 2024, in relazione alla gara Ascoli - Sudtirolo del 04 febbraio 2024, il cui provvedimento è così motivato: *“per avere, al 52° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale e rivolto reiteratamente, anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione, espressioni gravemente insultanti al Direttore di gara”*.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, previa espressa rinuncia ai termini a difesa di cui all'art. 72 II comma C.G.S., una volta illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati dal giudice di prima istanza, ha diffusamente dedotto in ordine all'assenza di intenzionalità offensiva per essere le espressioni fatte oggetto di addebito esclusivamente dirette a criticare la decisione assunta dal direttore di gara e non ad insultarlo.

Il sig. Marco Giannitti, una volta eccepita l'infondatezza della contestazione afferente la sua uscita dall'“*area tecnica*” per essere la panchina aggiuntiva allocata esternamente ad essa e l'impossibilità per l'arbitro, distante circa settanta metri, di udire direttamente le frasi verosimilmente riportategli via auricolare dal quarto ufficiale, lamentando l'abnormità e la sproporzione della pena comminata, ha chiesto, in via principale, la riforma della sanzione irrogata con riduzione dell'inibizione fino al 18 febbraio 2024 e ammenda di € 500,00 e, in via subordinata, la riduzione di inibizione e ammenda nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 13 febbraio 2024, sono comparsi il reclamante personalmente e il suo difensore, Avv. Paolo Rodella, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

motivi che seguono.

Il Collegio considera, in premessa, come la condotta in contestazione risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell'arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell'art. 61 comma 1 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati, posto che il ricorrente ha indirizzato nei confronti del direttore di gara parole la cui valenza è da considerarsi, oltre che irrispettosa, secondo il comune sentire sicuramente ingiuriosa.

La natura insultante della condotta in addebito e la sua reiterazione (per tre volte dopo la decretata espulsione a testimonianza dell'intenzionalità offensiva), rendono, dunque, il comportamento complessivo tenuto dal dirigente, che non ha offerto contributi utili a confutare gli eventi come riportati negli atti ufficiali di gara, obiettivamente censurabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) C.G.S. così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede la sanzione minima dell'inibizione *“per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Nel referto viene, in realtà, precisato che il ricorrente si alzava dalla panchina aggiuntiva, uscendo dall'area tecnica, urlando ripetutamente all'indirizzo del direttore di gara le espressioni ivi dettagliatamente riportate, di guisa che la condotta in addebito risulta chiaramente ricostruita con l'effetto di escludere, in apice, per le ragioni sopra evidenziate, la ricostruzione alternativa su cui riposa la tesi della reclamante.

Non di meno, il denunciato stato di compressione psico-emotiva conseguente all'evoluzione agonistica dell'incontro e l'eccezionale infondatezza della contestazione afferente all'uscita del ricorrente dall'*“area tecnica”*, non concorrono, a parere del Collegio, ad alleggerirne la posizione.

La richiamata condizione emotiva non sembra, peraltro, poter configurare di per sé sola una diversa e più tenue ipotesi disciplinare dal momento che detta circostanza piuttosto che un fattore fortuito, imprevedibile ed inevitabile rappresenta un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il suo controllo costituisce un comportamento, di norma, incondizionatamente esigibile soprattutto da parte di chi ricopre incarichi dirigenziali.

Ciò nondimeno, il particolare contesto in cui è maturato l'addebito risulta già ampiamente considerato dal giudice di prime cure nella valutazione dosimetrica della sanzione concretamente applicata.

Secondo questa Corte, a nulla, pertanto, valgono le invocate richieste di attenuazione che il ricorrente pone a fondamento della richiesta di diminuzione della sanzione inflitta, nella specie non dimostrate, a fronte di un episodio che obiettivamente travalica i limiti della continenza verbale.

Le articolazioni difensive dell'appellante, quindi, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti nel rispetto del disposto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) C.G.S..

La giurisprudenza richiamata nel ricorso, a conforto della richiesta riduzione, non appare conferente in quanto non vi è alcun riferimento a fatti specifici o generici anche solo astrattamente riconducibili all'art. 13 C.G.S. e che potrebbero indurre ad una valutazione attenuata della sanzione prevista dal ripetuto art. 36 comma 2 lettera a) C.G.S. per la condotta ascritta al Sig. Marco Giannitti.

Non può, in definitiva, essere revocata in dubbio l'equità (*rectius* mitezza) della sanzione comminata dal giudice sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione dell'inibizione sino a tutto il 27 febbraio 2024 con ammenda di € 3.000,00, laddove il minimo edittale previsto dal C.G.S. per episodi di condotta ingiuriosa e irrispettosa è pari a due mesi.

Sulla base di quanto precede, l'appello proposto dal sig. Marco Giannitti deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Michele Messina

IL PRESIDENTE

Umberto Maiello



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce